



## NOT IN MY BACKYARD! (MA IN QUELLO DELLA SUOCERA SÌ) LA POSSIBILITÀ DI ESERCITARSI AL TIRO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

*E' dello scorso 20 aprile 2022 la sentenza della Corte di Cassazione Sez. I, Sent., 20-05-2022, n. 19888 che ha riconosciuto il diritto del legittimo detentore di un'arma nell'esercitarsi al tiro all'interno di un campo fuori dalla città, escludendo così la presenza del reato di cui all'art. 703 c.p., altrettanto interessante una sentenza del Tar del Veneto del 2021, che in un caso analogo, dopo che la Procura aveva archiviato l'ipotesi di reato, ha escluso anche il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplosive (con l'obbligo di vendere quelli in possesso) ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S.*

### IL CASO

Affinché un caso arrivi alla Corte di Cassazione è necessario che, a seguito di una notizia di reato, un Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale chiedendo il rinvio a giudizio, che un Giudice per le indagini preliminari abbia rinviato a giudizio e che il Tribunale abbia poi emesso una sentenza, appellata sotto il profilo della legittimità dinanzi alla suprema Corte. La materia già da tempo si era varie volte risolta nelle prime fasi, ovvero senza andare a giudizio o con sentenza nei primi gradi, lasciando però a volte il campo aperto a provvedimenti amministrativi, quali l'obbligo di disfarsi delle armi possedute. Ma procediamo con ordine. Il caso è quello di un soggetto che si eserciti con un'arma legittimamente detenuta in un campo, e quindi stabilire se sia possibile farlo senza incorrere nella responsabilità di cui all'art. 703 c.p. o nelle prescrizioni dell'art. 39 T.U.L.P.S. In particolare l'art. 703 c.p. punisce con l'ammenda fino a euro 103 "Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco" mentre il richiamato art. 39

prevede che “Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne” (assegnando un termine di 150 giorni per cederle).

Nel tempo vari sono stati i casi di soggetti denunciati (e parallelamente sottoposti al divieto ex art. 39) principalmente mettendo in discussione la sussistenza dei requisiti richiamati, ovvero l’essere fuori da un luogo abitato, lungo una pubblica via o in direzione di essi. Quando la Procura ha ritenuto non sussistere il fatto reato, talvolta è stato però comminato il divieto di cui all’art. 39, di fatto impedendo l’esercizio di un diritto per il quale l’autorità giudiziaria si era già espressa.

### IL DIVIETO DI DETENZIONE DELLE ARMI

Nel caso affrontato dal **Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**, N. 01205/2021 REG. PROV.COLL., pubb. Il 12.10.2021, due soggetti erano stati denunciati ex art. 703 e gli era stato comminato il divieto ex art. 39 per essersi esercitati con le armi a ognuno intestate in area aperta campestre di loro proprietà e adiacente la loro abitazione, la quale si trova nelle immediate vicinanze di altre abitazioni. L’ipotesi penale era stata subito archiviata dal GIP atteso che il PM che aveva accertato che “*gli indagati sparavano a fini ludici/sportivi con armi regolarmente detenute, in aperta area campestre di loro proprietà pertinente alla loro abitazione, con modalità pertanto non tali da porre concretamente in pericolo l’incolumità di indeterminate persone*”. Nel ricorso davanti al TAR i ricorrenti hanno prodotto documentazione fotografica confermando che si trattava di “un’ampia area agricola aperta, in una direzione distante da zone abitate e da vie di comunicazione”, ottenendo l’accoglimento dello stesso e l’annullamento del divieto impugnato.

### IL REATO

Orientamento diverso aveva avuto invece il Tribunale di Grosseto che aveva condannato per violazione dell’art. 703 c.p. (ordinando anche la confisca dell’arma) F.M., titolare di licenza per l’esercizio del tiro al volo, per essersi esercitato con una pistola cal. 22, di sua proprietà e regolarmente denunciata, all’interno di un appezzamento di terreno di proprietà della suocera dove egli aveva sistemato una cassetta di legno con attaccato un foglio con cerchi concentrici che fungeva da bersaglio. Nel corso del giudizio era emerso che l’area era recintata e il cancello chiuso, la casa era alle spalle del tiratore, che aveva posto dei bersagli su delle cassette di legno poste a terra a 3-4 metri di distanza, con ai lati cataste di legna. Dietro il bersaglio, in direzione di tiro, si trovava una collina a circa 150 metri di distanza, rientrando nel terreno della suocera e recintata.

Il Tribunale lo aveva comunque condannato ritenendo che comunque l’area, sebbene recintata, era di fatto aperta e posta in prossimità di una strada paral-

lela al terreno che collega diversi agglomerati di case e pertanto, in astratto, qualcuno avrebbe potuto avvicinarsi. Inoltre, essendo la casa della suocera nelle adiacenze, qualcuno dei presenti in casa avrebbe potuto avvicinarsi.

**La Corte di Cassazione** (Sez. I, Sent., 20-05-2022, n. 19888) ha stabilito che non vi era responsabilità penale, accogliendo il ricorso, principalmente ritenendo che i colpi erano stati esplosi in campagna (e non in luogo abitato), che non vi era una pubblica via adiacente ma una strada rurale, e soprattutto, per le modalità, dagli atti non era dato “*evincersi che il fatto abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato (la vita e l’incolumità fisica riferibile ad un numero indeterminato di soggetti)*” (cfr. Cass. I, 22.9.2006, n. 37384, Rv. 235082)”. Parallelamente è stata disposta anche la restituzione dell’arma.

### CONCLUSIONI

Oltre alla denuncia penale, il più grande timore per un tiratore è vedersi obbligato a cedere le armi, per questo era importante esaminare sia la sentenza della suprema Corte che quella di Tribunale Amministrativo. Anche perché la sentenza penale porta una condanna molto lieve e la confisca delle armi usate, mentre il provvedimento amministrativo ne fa conseguire il divieto di detenzione di tutte le armi.

Le sentenze in commento chiariscono aspetti ben precisi, che non vanno ovviamente travisati. Si tratta di due casi in cui è stata dimostrata l’esclusione della messa in pericolo di altre persone, ma sono relative a quelle due precise condizioni. Con ciò si intende che ove ci si volesse esercitare similmente, andrebbero usate tutte le massime cautele. Chiaramente sarà diverso un tiro con pistola da un tiro con fucile, per la diversa gittata dei proiettili, così come andrà attentamente valutato il posizionamento dei bersagli. Un conto è posizionarli a terra, un conto a maggiore altezza. La norma è chiara nella sua intenzione, evitare rischi, pertanto la prima preoccupazione dovrà essere quella di adottare ogni possibile precauzione, valutando rischi di rimbalzi e gli angoli di tiro. Va quindi pensato con estrema attenzione a dove potrebbero andare a finire i colpi, a cosa mettere dietro i bersagli che possa assorbire l’impatto e contenere le ogive, all’altezza a cui sparare, a come evitare che estranei si avvicinino all’area. Sono insomma tante accortezze che non è consigliabile improvvisare. Il consiglio e l’auspicio resta quindi quello che l’attività venga esercitata in luoghi idonei, quali tiri a segno e campi di tiro, nei quali potersi divertire in sicurezza, che resta sempre l’argomento più importante quando si parla di armi.

Resta comunque un importante principio, che se adottate idonee misure di sicurezza, l’attività è esperibile. Un principio di concretezza e sostanzialità. ■

\* **Ten.Col. della Guardia di Finanza**